

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-48 del 08/01/2019
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - AGRICOLA SOLARFARM s.r.l. SOCIETA' AGRICOLA - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AGRICOLA IN LOCALITA' RAGGI - CASOLA VALSENIO (RA) - VIA RENZUNO, 16.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-51 del 07/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno otto GENNAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – AGRICOLA SOLARFARM s.r.l. SOCIETA' AGRICOLA - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' AGRICOLA IN LOCALITA' RAGGI - CASOLA VALSENIO (RA) - VIA RENZUNO, 16.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE *“le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015”*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina in data 02/10/2018 (pervenuta al protocollo di Arpae in data 12/12/2018, pratica Arpae nr. 29769/2018), dalla Agricola Solarfarm s.r.l. Società Agricola (P.IVA 02507300396), avente sede legale in Mezzano (RA) via Brigata Ebraica, 50 e dell'impianto in località Raggi – Casola Valsenio, via Renzuno nr. 16, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ed acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO CHE:

- l'istanza è relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal lavaggio di mezzi agricoli, e allo scarico di acque reflue domestiche originate da servizi igienici serventi l'attività agricola (docce, wc e lavandini), di un insediamento di consistenza inferiore a 50 AE. Le due tipologie di acque reflue si uniscono, dopo passaggio nei rispettivi pozzetti di campionamento, e, unite, le stesse recapitano con un'unica condotta in acque superficiali;
- il procedimento, ai sensi *dell'art. 8, comma 2), della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.*, è stato avviato dal Suap competente;
- in riferimento alle verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, si rende necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa (comunicazione SUAP del 17/10/2018) con contestuale sospensione del termine del procedimento amministrativo, che riprende il 10/12/2018, data in cui il SUAP riceve dall'istante l'integrazione documentale. Inoltre, in data 07/01/2019, prot. 1343, si riceve un aggiornamento della planimetria della rete fognaria allegata - Tav. 4 "Rete fognante - in scala 1:200 - datata 23/04/2018;

VISTI i pareri favorevoli del Servizio Provinciale di Ravenna Servizio Territoriale Distretto di Faenza Bassa Romagna (prot. nr. 17789 del 20/12/2018) e del Comune di Casola Valsenio (prot. n. 17966 del 27/12/2018);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della Agricola Solarfarm s.r.l. Società Agricola, nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio di attività agricola, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Agricola Solarfarm s.r.l. Società Agricola (P.IVA 02507300396), avente sede legale in Mezzano (RA) via Brigata Ebraica, 50 e impianto in località Raggi – Casola Valsenio, via Renzuno nr. 16, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed industriali in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
3. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue industriali e domestiche. È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA è di 15 anni, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile**. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che:
 - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
 - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività agricola, origina acque reflue industriali ed acque reflue domestiche. Le due tipologie di reflui, previo passaggio nei rispettivi pozzetti di campionamento, si uniscono e sono scaricati con un'unica condotta, in un fosso poderale, il quale, sua volta, recapita nel fiume Senio, afferente al bacino idrografico Reno.

Le acque reflue industriali originano dal lavaggio di mezzi agricoli di proprietà dell'azienda (nell'istanza viene dichiarato il lavaggio di un trattore al giorno). I reflui subiscono un trattamento in vasca di sedimentazione con diseolatore a coalescenza, che risultano correttamente dimensionati sulla base dei volumi dichiarati. Successivamente, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, i reflui si uniscono allo scarico delle acque reflue domestiche e recapitano, con un'unica condotta, in un fosso poderale che a sua volta recapita nel fiume Senio afferente al bacino idrografico Reno.

Le acque reflue domestiche sono originate da servizi igienici, spogliatoi, docce etc. (4 wc, 4 docce e 2 lavandini) serventi un capannone adibito a servizio agricolo per gli addetti dell'attività. Il numero totale degli abitanti equivalenti dell'insediamento risulta essere di 15 in relazione al numero degli addetti dell'attività, così come dichiarato nell'istanza.

Tali reflui sono trattati in degrassatore, fossa imhoff, filtro batterico aerobico con successiva fossa imhoff e, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento, si uniscono allo scarico delle acque reflue industriali, e recapitano, con un'unica condotta, in un fosso poderale che a sua volta recapita nel fiume Senio, afferente al bacino idrografico Reno.

I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della deliberazione della Giunta Regionale nr.1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della deliberazione di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (15 AE).

La planimetria della rete fognaria allegata - Tav. 4 "Rete fognante – in scala 1:200 – datata 23/04/2018", costituisce parte integrante dell'AUA (protocollo nr. 1343 del 07/01/2019).

PRESCRIZIONI:

- 1) **Sono autorizzati unicamente gli scarichi delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali originati come descritto in premessa.** Il contenuto della vasca di raccolta antiparassitari (proveniente dalla platea carico antiparassitari e dal locale, ubicato nel capannone, ove vengono preparati gli anti parassitari), che deve essere a tenuta, deve essere smaltito da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Acque reflue industriali:

- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali **deve rispettare i limiti di cui alla Tab.3 dell'allegato 5 - parte terza del D.Lgs. 152/06 (per scarichi in acque superficiali).**
- 3) La società **deve effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento** delle acque reflue industriali in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice (Norma tecnica DIN 1999 parte 2, par. 5.), tale da mantenere efficienti i

sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 4) Il pozzetto di campionamento posto subito a valle dell'impianto di trattamento, idoneo al prelevamento dei campioni di acque di scarico, deve essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3, dell'art. 101, del D.Lgs. 152/06 e smi..
- 5) Eventuali malfunzionamenti degli impianti di trattamento dei reflui devono essere tempestivamente comunicati ad ARPAE.
- 6) **Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle acque reflue industriali.** Il prelievo deve essere effettuato nel pozzetto posto subito a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali. Le analisi devono attestare la conformità alla Tab.3 dell'allegato 5 -parte terza-del D.Lgs. 152/06 (per scarichi in acque superficiali).

I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: SST, COD, BOD, PH, Fosforo Totale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Azoto Ammoniacale, Idrocarburi Totali.

I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso la sede della società a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale, nonché in sede di rinnovo, ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale.

Acque Reflue domestiche:

- 7) Gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatore e fosse imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, **devono essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate**; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.
- 8) Per quanto possibile deve essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.).
- 9) Ogni eventuale utilizzo dei servizi da parte di un numero di addetti superiore a 15 AE che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi deve essere comunicata ad ARPAE al fine del rilascio di nuova autorizzazione allo scarico ed a una modifica sostanziale dell'AUA rilasciata.
- 10) Ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento degli edifici che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi devono essere comunicati all'autorità ad Arpae e dovrà essere soggetta alle disposizioni tecniche della nuova normativa sugli scarichi e in quanto tale comporterà il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico e di conseguenza ad una modifica sostanziale dell'AUA rilasciata.
- 11) Il pozzetto di prelevamento delle acque reflue reflue domestiche, posto subito a valle dell'impianto di trattamento, deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.